



Il Presidente della Regione

SEZIONE 6

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii.

1. Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemologica da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 12 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (*in primis*, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nei rifugi montani ed escursionistici custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii..



Il Presidente della Regione

2. Prescrizioni in caso si situazioni critiche.

Il rifugio è un “presidio di pubblica sicurezza” della montagna: per disposizione di legge tutti gli escursionisti che lo richiedano devono essere “accolti” nella struttura. Questa situazione si verifica, ad esempio:

- in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia ma anche vento, basse temperature, etc.);
- nelle ore serali o notturne;
- in caso di difficoltà dell’escursionista o di necessità di sosta.

In queste situazioni critiche che comportano il sovraffollamento degli ambienti e quindi, potenzialmente, il non rispetto delle disposizioni sul distanziamento, il rifugio dovrà comunque dare ricovero agli escursionisti assicurandosi che tutte le persone indossino una mascherina chirurgica. In questa fase non potranno essere somministrati alimenti (eventualmente solo bevande calde) e, se possibile, andrà tenuta aperta una porta o una finestra verso l’esterno.

3. Misure igieniche del contenimento dell’epidemia in rifugi custoditi.

La pulizia quotidiana è effettuata secondo la prassi in uso impiegando detersivi adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori.

La sanificazione dell’ambiente è l’attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni idonee a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione, ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori.

La pulizia e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.

Il lavaggio della biancheria da letto è da attuare con detersivo a 90° o a temperatura più bassa con additivo (candeggina).

Si raccomanda di seguire le indicazioni presenti e future del Collegio regionale delle Guide Alpine al fine, anche, di programmare le attività favorendo quelle di una sola giornata con possibile utilizzo dei rifugi custoditi usando il servizio di ristoro, meglio se all’aperto, secondo le norme di distanziamento sociale.

Nel caso di superamento delle restrizioni in materia di soggiorno, qualora si decida un’attività di più giorni gli operatori della montagna devono acquisire le autocertificazioni dei clienti relative all’anamnesi COVID-19 da conservare nel rispetto delle norme sulla privacy fino alla fine dello stato di emergenza (questionari somministrati prima della gita e facoltà di misurazione della temperatura corporea).



Il Presidente della Regione

È obbligatorio l'uso del proprio sacco lenzuolo con copricuscino su biancheria da letto sanificata.

È assolutamente vietato l'utilizzo dei bivacchi incustoditi almeno in questa fase, tranne in caso di emergenza; comunque l'accesso equivale ad accettazione del rischio di contagio da Covid-19. È necessario usare una tenda od un sacco bivacco all'esterno.

4. Il piano d'azione.

I gestori dei rifugi stabiliscono un piano d'azione di controllo del contagio adattandolo alle caratteristiche specifiche della struttura ed al contesto locale ed attuarlo in conformità con le raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali e nazionali, perseguendo l'obiettivo di:

- prevenire i casi;
- gestire efficacemente i contagiati;
- ridurre i rischi tra i clienti e il personale;
- garantire la pulizia e la disinfezione delle stanze occupate da persone colpite dal virus.

L'attuazione del piano d'azione e l'efficacia delle misure intraprese devono essere verificate frequentemente, intervenendo sulle lacune sulla base dell'esperienza maturata sul campo.

È necessario mettere a disposizione risorse umane ed economiche sufficienti per garantire che il piano d'azione possa essere attuato in modo rapido ed efficace.

5. Il registro delle azioni.

I gestori redigono un registro delle azioni in cui devono essere annotate le azioni previste dal presente protocollo di sicurezza e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo le misure programmate per la prevenzione al rischio di contagio.

È utile riportare siffatte azioni in maniera dettagliata (ad esempio, includendo la data, l'ora e il luogo delle sanificazioni, i disinfettanti usati, il personale che avrà condotto le operazioni, e altri dettagli che potranno essere annotati e riutilizzati in seguito per rivalutare e migliorare il proprio piano).

6. La comunicazione.

Tra gli strumenti di comunicazione è raccomandata l'affissione di brevi documenti o poster informativi ben visibili, in diverse lingue, che riportino chiaramente i messaggi chiave (come, ad esempio, distanze sociali, il lavaggio delle mani, l'igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno della struttura ricettiva e nei vari ambienti, sia per i clienti che per il personale, etc.).



Il Presidente della Regione

7. Modalità operative del servizio nell'area di ricevimento.

È necessario garantire un buon ricambio dell'aria aprendo con maggiore frequenza finestre e balconi. Il ricambio dell'aria deve tenere conto del numero delle persone presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti.

Nel caso di locali senza finestre (es. spogliatoi, bagni, etc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza delle persone per ridurre le concentrazioni nell'aria; per quanto riguarda la ventilazione dei servizi igienici negli ambienti per il pernottamento, la stessa potrà essere a intervalli programmati.

I giornali, le riviste di carta, i libri e tutto il materiale cartaceo (comprese brochure e biglietti visita) e giochi d'intrattenimento (carte da gioco e giochi di società, etc.) non devono essere messi a disposizione dei clienti. Negli spazi interni, vanno precluse le aree giochi.

8. L'occupazione delle camere.

Il pernottamento al rifugio è consentito solo previa prenotazione che deve essere confermata almeno ventiquattro ore prima dal gestore del rifugio.

Le camere fino a sei posti letto devono essere riservate preferibilmente a gruppi famigliari. Nelle stanze da sei posti letto è permesso il pernottamento di massimo due persone estranee tra di loro, purché siano assicurate forme adeguate di distanziamento sociale, ponendo, ad esempio, i letti ad almeno 1,50 metri di distanza l'uno dall'altro. Nelle camere con più di sei posti letto ("c.d. camerate") è permesso il pernottamento di persone estranee tra di loro fino ad un massimo di 1/3 dei posti letto, purché siano assicurate forme adeguate di distanziamento sociale, ponendo, ad esempio, i letti ad almeno 1,50 metri di distanza l'uno dall'altro.

Nei casi in cui l'escursionista faccia uso di sacco lenzuolo o sacco a pelo proprio, deve essere utilizzato un coprimaterasso usa e getta o, alternativamente, un coprimaterasso che venga lavato al cambio dell'ospite, assieme alla federa ed al copripiumino qualora non vengano utilizzati materiali usa o getta. Le ciabatte messe a disposizione degli ospiti devono essere eliminate.

9. Servizi igienici comuni.

Laddove le stanze non siano dotate di servizi igienici personali ma condividono servizi igienici comuni, devono essere adottati dei protocolli di igienizzazione con frequenze maggiori, in particolare per le superfici toccate più frequentemente (maniglie, rubinetti, interruttori, etc.) e devono essere regolamentati gli accessi.

Lo stesso principio vale per le docce comuni se finestrate. In caso contrario, le docce comuni non possono essere utilizzate.

Deve essere assicurata una igienizzazione frequente ed una aerazione naturale o meccanica dei servizi igienici comuni. Laddove la struttura al momento della riapertura non potesse assicurare questi requisiti, le porte di accesso devono essere mantenute aperte nei momenti di non utilizzo.



Il Presidente della Regione

10. Sistema di grigliatura reflui.

Il personale che si occupa dell'asporto, "insaccamento" e trasporto a valle del materiale grossolano presente nelle acque reflue ed intercettato dal sistema di grigliatura meccanico, deve indossare mascherina chirurgica, visiere protettive, guanti ed indumenti protettivi usa e getta.

11. La somministrazione di alimenti e bevande.

Si raccomanda in via prioritaria di utilizzare gli spazi aperti nella somministrazione di alimenti e bevande.

I tavoli devono essere posizionati in modo che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno un metro, salvo che per i nuclei familiari o per persone che condividono la stessa camera o unità abitativa.

I tavoli negli ambienti esterni (giardini, terrazze, plateatici) dovranno essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell'altra sedia, sia di almeno un metro e che le persone che sono rivolte l'una verso l'altra siano distanziate di almeno un metro. Si consiglia, pertanto, di disporre posti a sedere sfasati. Si raccomanda di evitare in ogni caso gli assembramenti.

Gli addetti di sala, che sono a contatto diretto con gli alimenti, devono indossare la mascherina e devono lavare o igienizzare le mani con gel alcolico frequentemente.

Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Quando non è previsto l'utilizzo di tovaglie che coprono l'intera superficie del tavolo, il tavolo va pulito dopo ogni servizio.

L'addetto al servizio bar deve indossare la mascherina ed igienizzare le mani. L'impiego dei guanti monouso, quando eventualmente richiesto, non sostituisce l'igiene delle mani, che va effettuata frequentemente. Non può essere effettuato il servizio al banco.

Per quanto non previsto espressamente nel presente paragrafo, si rinvia alle Sezioni 1) e 2) del presente documento, per quanto applicabili.

12. Trattamento dei casi sintomatici.

Per gli interventi di primo soccorso in caso si verifichi un caso Covid-19 in rifugio, si deve fare eventualmente ulteriore riferimento al protocollo predisposto dal soccorso alpino.

13. Le attività consigliate (e non) in montagna nella Fase 2.

Sulla base delle indicazioni fornite per la riduzione del contagio, del fatto che le persone hanno avuto un periodo di decondizionamento fisico e anche considerando che all'inizio della Fase 2 gli ospedali saranno ancora congestionati, sarà opportuno proporre attività meno faticose e in cui vi siano presenti meno pericoli oggettivi generalmente tipici degli ambienti montani più severi.

I gruppi di clienti dovranno essere limitati a poche persone (ad esempio, al massimo 5 persone) per poter mantenere il distanziamento efficace per la riduzione del contagio.



Il Presidente della Regione

Anche queste indicazioni chiaramente potranno variare in base ai decreti periodici emanati a livello nazionale o regionale.

Le attività consigliate e non sono le seguenti:

- **Alpinismo e/o Scialpinismo e/o Escursionismo (estivo o invernale):** praticabile seguendo le indicazioni di distanziamento come indicato e di uso della mascherina e lavaggio mani;
- **Eliski:** non praticabile per spazio disponibile ristretto sull'elicottero;
- **Vie ferrate:** praticabile seguendo le indicazioni di uso della mascherina e disinfezione delle mani e corde/catene e materiale;
- **Arrampicata su ghiaccio:** rivalutazione nel prossimo inverno in base all'andamento della pandemia;
- **Arrampicata su roccia:** praticabile seguendo le indicazioni di uso della mascherina e disinfezione delle mani e corde/catene e materiale;
- **Alpinismo extraeuropeo:** al momento da valutare in base ad apertura delle frontiere e fortemente sconsigliato per inattendibilità situazioni in alcune aree e per problematicità in caso di esordio di malattia in paese extraeuropeo. Da notare che nessuna compagnia copre i trasferimenti sanitari in corso di pandemia;
- **Canyoning:** praticabile seguendo le indicazioni di uso della mascherina e disinfezione delle mani.